



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. AOODRCA/RU/1586

Napoli, 20 febbraio 2013

Ai dirigenti scolastici
della regione Campania
e, p.c.
Ai dirigenti degli ambiti territoriali
dell'USR Campania
LORO SEDI

Oggetto: ferie dirigenti scolastici

Come previsto dal d.lgs. 66/2003 e dal CCNL – Area V – della Dirigenza scolastica sottoscritto l'11 aprile 2006 e confermato nelle premesse del CCNL siglato in data 15 luglio 2010, *“Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al direttore dell'Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio”*

Ordinariamente le ferie maturate e relative a ciascun anno di servizio dovrebbero risultare fruitive nel corso dell'anno di riferimento. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio, il godimento delle stesse può essere rinviato entro il primo semestre dell'anno successivo e, qualora tali esigenze siano assolutamente indifferibili, entro la fine dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento.

Considerata l'imminenza della scadenza del primo semestre dell'anno scolastico 2012/2013, si ritiene che, per quest'anno sia possibile, con la presente circolare, autorizzare le SS. LL. alla fruizione entro il 31 agosto 2013 delle ferie residue dell'anno scolastico 2011/2012 non ancora godute e che non siano state oggetto di una specifica autorizzazione individuale.

Si fa presente altresì, ad ogni buon fine, che il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, all'art. 5, comma 8, così recita: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”*.

Le SS. LL., pertanto, nel loro stesso interesse, avranno cura – all'occorrenza - di riprogrammare la fruizione delle ferie in conformità alle indicazioni fornite, onde evitare che le ferie stesse risultino, di fatto, non più fruibili né monetizzabili.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Nel caso di previsto collocamento a riposo con decorrenza 1.09.2013, si invitano, altresì, i dirigenti scolastici ad usufruire di tutte le ferie spettanti nel corso del corrente anno scolastico. Quanto alla fruibilità delle ferie nell'ultimo trimestre, in caso di esercizio del diritto di recesso, si specifica che, ai sensi dell'art. 32 CCNL 11 aprile 2006, i Dirigenti potranno usufruire di tutte le ferie prima dell'inizio del periodo di preavviso, non essendo possibile fruirne nel periodo stesso.

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouché